

**Decreto governativo n. 162/2025, del 23 giugno 2025,  
che modifica il decreto governativo n. 210/2009, del 29 settembre 2009,  
relativo alle condizioni per l'esercizio di attività commerciali in riferimento  
alla tutela della salute dei bambini e dei giovani**

- [1] La salute dei minori è fondamentale per il futuro della società ed è nostra responsabilità primaria garantire che i minori usufruiscono delle condizioni giuste per uno sviluppo sano. Le tendenze della salute nutrizionale degli ultimi anni hanno evidenziato i gravi rischi per la salute associati al consumo di bevande energetiche, che sta diventando sempre più popolare tra i giovani.
- [2] Il regolamento mira a proteggere i giovani dagli effetti nocivi del consumo eccessivo di bevande energetiche. A tal fine, il decreto governativo stabilisce la composizione delle bevande energetiche che non possono essere vendute o servite ai minori di 18 anni.
- [3] Sulla base dell'autorizzazione concessa alla sezione 55, paragrafo 5, della legge CLV del 1997 sulla tutela dei consumatori, vista la sezione 2, conformemente all'autorizzazione concessa a norma della sezione 12, paragrafo 1, lettera a), della legge CLXIV del 2005 sul commercio, e nell'ambito delle sue funzioni definite all'articolo 15, paragrafo 1, della legge fondamentale, il governo stabilisce quanto segue:

**Sezione 1** Nel decreto governativo n. 210/2009, del 29 settembre 2009, relativo alle condizioni per l'esercizio di attività commerciali (in prosieguo: decreto governativo n. 210/2009, del 29 settembre 2009), è inserita la seguente sezione 20/B:

"Sezione 20/B Ai sensi della sezione 16/A, paragrafo 1 bis, della legge CLV del 1997 sulla tutela dei consumatori (in prosieguo: legge sulla tutela dei consumatori), le bevande energetiche classificate alle voci 2009 o 2202 come bevande analcoliche non possono essere vendute o fornite a persone di età inferiore ai 18 anni se

a) - a eccezione dei prodotti di cui alle voci 2202 99 11, 2202 99 15, 2202 99 91, 2202 99 95 e 2202 99 99 - contengono più di 15 mg/100 ml di qualsiasi composto appartenente al gruppo delle metilxantine (in prosieguo: metilxantine), o

b) contengono la metilxantina e una delle seguenti sostanze:

ba) ginseng,

bb) L-arginina

bc) inositol

bd) glucuronolattone,

be) taurina."

**Sezione 2** Nel decreto governativo n. 210/2009, del 29 settembre 2009, alla sezione 26, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

(*L'autorità per la tutela dei consumatori procederà*)

"a) come stabilito dalle norme della legge sulla tutela dei consumatori, in caso di violazione delle disposizioni della sezione 18, paragrafo 1, lettere da a) a f) e da h) a i), della sezione 18, paragrafi 2 e 3, delle sezioni da 19 a 20/B e della sezione 23, e".

**Sezione 3** Nel decreto governativo n. 210/2009, del 29 settembre 2009, la sezione 32 è sostituita dalla seguente:

"Sezione 32 I progetti della sezione 13, paragrafo 1, della sezione 19 e della sezione 20, paragrafo 3, nonché i progetti delle sezioni 20/B sono stati notificati in anticipo, come previsto dagli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione".

**Sezione 4** Nel decreto governativo n. 210/2009, del 29 settembre 2009, è inserita la seguente sezione 34:

"Sezione 34 Il progetto della sezione 20/B è stato preventivamente notificato a norma dell'articolo 39, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno."

**Sezione 5** Alla sezione 30 del decreto governativo n. 210/2009, del 29 settembre 2009, i termini "Nella sezione 19 e nella sezione 20, paragrafo 3" sono sostituiti dai termini "Nel presente decreto".

**Sezione 6** Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

**Sezione 7** Il presente decreto è conforme alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

**Sezione 8** Il progetto del presente decreto è stato oggetto di notifica preventiva, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

**Sezione 9** L'obbligo di notifica preventiva del presente progetto di decreto, di cui agli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è soddisfatto.

*Viktor Orbán, p.m.*  
il Primo ministro